REGISTRO NAZIONALE TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI

L'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

- Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;
- Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
- Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
- Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
- Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
- Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

Soggetti tenuti

Persone e imprese

- che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento di

  apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore

  .

  celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero

  , che contengono gas fluorurati ad effetto serra [Regolamento (UE) 2015/2067 ex (CE)

  303/2008

  ]

- che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su

  impianti fissi di protezione antincendio

  che contengono gas fluorurati a effetto serra [Regolamento (CE) 304/2008]

- che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su

  commutatori elettrici

  contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del Regolamento (UE) 2066/2015, ex (CE) 305/2008]

- addette al recupero di

  solventi

  a

  base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono [Regolamento CE 306/2008]

- addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli

  impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

  , che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

L'iscrizione al Registro è prevista per tutte le persone e le imprese che operano con i gas fluorurati previsti dalla norma in questione.
Nel caso di

imprese individuali

l'iscrizione è dovuta per l'impresa e per tutte le persone, che operano con i gas fluorurati, compreso il titolare.

Per ogni informazione si prega di consultare il sito

http://www.fgas.it/

Si ricorda che la Chambre accetta le seguenti modalità di pagamento:

- Diritti di segreteria: conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay

- Marca da bollo : conto corrente / bonifico bancario / Telemaco Pay

(l'annullamento della marca da bollo non è accettata)

- Tassa di concessione: non dovuta.

Ultima modifica:

Venerdì, Novembre 20, 2020 - 13:44

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 1 (2 votes)

Aliquota